



Partner tecnico



Un prodotto



Responsabilità Civile per l'economia solidale

ASSOCIAZIONE a numero di iscritti

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa strutturata dal Consorzio C.A.E.S. a tutela della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro nell'ambito delle attività di organizzazioni di volontariato ed associazioni di vario tipo.

www.consorziocaes.org

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sono coperti i danni provocati a terzi (persone, animali, cose) con colpa anche grave durante lo svolgimento della propria attività, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. La tutela assicurativa si compone di due sezioni:

- **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**
- **RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI (RCO)** necessaria nel caso ci si avvalga di dipendenti/lavoratori parasubordinati/altri prestatori di lavoro
- **RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI ORGANI SOCIALI**
- **TUTELA LEGALE**

MASSIMALI E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio RCT aumenta al crescere del massimale.

SEZIONI	MASSIMALI/SINISTRO	PREMI ANNUI LORDI
Responsabilità Civile verso Terzi	€ 1.500.000,00 a sinistro (massimali inferiori/superiori da concordare)	€ 160,00 (fino a 100 iscritti) € 0,81/iscritto (per ogni iscritto in più oltre i 100 e fino a 1.000) € 0,40/iscritto (per ogni iscritto in più oltre a 1.000)
Responsabilità Civile verso Operai (RCO)	€ 1.500.000,00 a sinistro e persona infortunata (massimali inferiori/superiori da concordare)	€ 40,00 (fino a 100 iscritti) € 0,20/iscritto (per ogni iscritto in più oltre i 100 e fino a 1.000) € 0,10/iscritto (per ogni iscritto in più oltre a 1.000)
Responsabilità Civile Patrimoniale degli organi sociali*	€ 25.000,00	€ 50,00
	€ 50.000,00 (solo su richiesta specifica)	€ 65,00
	€ 100.000,00 (solo su richiesta specifica) <i>I massimali si intendono a sinistro ed anno</i>	€ 90,00
Tutela Legale (Opzione I**)	€ 15.000,00 a sinistro	€ 1,80 ad assicurato (fino a 500 assicurati) con premio minimo pari a € 100,00
	€ 25.000,00 a sinistro (solo su richiesta specifica)	€ 2,10 ad assicurato (fino a 500 assicurati) con premio minimo pari a € 115,00

* Sono assicurati tutti i componenti gli Organi sociali delle Associazioni di promozione Sociale (ApS), delle Organizzazioni di Volontariato (OdV), delle Associazioni riconosciute o non riconosciute, indipendentemente dal loro numero

**Le opzioni 2 e 3 (che hanno quotazioni ad hoc), nonché l'estensione per l'opzione 1 possono essere richieste nelle note del format di richiesta preventivo. L'eventuale estensione dell'opzione 1 prevede dei sovrappremi.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

È stabilita una franchigia fissa per sinistro a carico dell'Assicurato di € 250,00 per i soli danni a cose, salvo i casi di:

- franchigia fissa e assoluta di € 2600,00 a persona infortunata per la garanzia RCO
- scoperto del 10% per i soli danni a cose per sinistro per le garanzie:
 - Danni da incendio, esplosione e scoppio (con il minimo di € 500,00)
 - Danni a cose sollevate, scaricate o movimentate (con il minimo di € 1500,00)
 - Danni da cedimento o franamento del terreno (con il minimo di € 1500,00)
 - Danni da inquinamento (con il minimo di € 1500,00)
 - Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente – Postuma limitatamente alle attività previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990) (con il minimo di € 500,00)
 - Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente – Postuma per attività non previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990) (con il minimo di € 500,00)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POLIZZA

SETTORE RCT/RCO

- Buona fede INAIL, rivalsa INPS
- Validità territoriale: tutto il mondo (esclusi USA, Canada e Messico per la garanzia RCT)
- Estensione della garanzia RCO al legale rappresentante ed ai soci illimitatamente responsabili
- Estensione della qualifica di terzi:
 - Limitatamente al caso di morte e lesioni personali
 - > Al legale rappresentante, ai soci ed ai loro coniuge, genitori, figli, parenti/affini conviventi
 - > A titolari/dipendenti/collaboratori di trasportatori/fornitori/clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico/scarico
 - > A titolari/dipendenti/collaboratori di soggetti che eseguono opere di sorveglianza/pulizia/manutenzione/riparazione/collaud
 - A tutte le persone che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato (lavoratori occasionali, prestatori di lavoro temporaneo, consulenti esterni, stagisti, corsisti, studenti, borsisti, tirocinanti e figure similari, soci non lavoratori, volontari, lavoratori socialmente utili, operatori di servizio civile, assistiti/fruitori dei servizi, eventuali altre figure introdotte dal Legislatore nell'ambito di cooperazione/volontariato/associazionismo). Questi soggetti si considerano terzi tra loro
- Prestatori d'opera in prestito da/ad altre aziende/enti/associazioni
- Responsabilità civile personale incluse quelle ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08), dei dipendenti tecnici, dei volontari, degli iscritti all'associazione

La garanzia comprende inoltre:

- Affidamento veicoli ed infortuni del conducente - Committenza veicoli – RC committenza
- Estensione alle Malattie Professionali in modo ampio: quelle riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura
- Atti violenti/rapine/Aggressioni
- Segnaletica mancante o insufficiente - Insegne e cartelli
- Servizi sanitari - Attività riabilitative, promozionali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale - Somministrazione di cibi e bevande
- Officine/falegnamerie/laboratori/depositi di carburante
- Carrelli elevatori e mezzi meccanici in genere
- Animali - Guardiani e cani da guardia
- Servizio di pulizia e servizio antincendio nei locali dell'assicurato
- Smercio

Con un limite di indennizzo di € 150.000,00 (solo per danni a cose):

- Danni da incendio, esplosione e scoppio
- Dipendenti (e altre persone che partecipano alle attività assicurate) terzi per crollo di fabbricati e danni a cose di loro proprietà
- Danni da interruzione o sospensione di attività

Con un limite di indennizzo di € 100.000,00 (solo per danni a cose):

- Proprietà e/o conduzione di fabbricati - Rischi committenza
- Danni a cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate
- Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e delle attività

- Danni a mezzi durante operazioni di carico/scarico
- Danni a condutture ed impianti sotterranei
- Danni da cedimento o franamento del terreno
- Operazioni di consegna, prelievo, prove, collaudo, installazione, montaggio e smontaggio di cose presso terzi
- Danni da inquinamento

Con un limite di indennizzo di € 50.000,00 (solo per danni a cose):

- Proprietà/conduzione di spazi destinati a parcheggio
- Danni ad attrezzature prese a noleggio
- Danni da furto

Con un limite di indennizzo di € 50.000,00:

- Errato trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003

Con un limite di indennizzo di € 10.000,00 (solo per danni a cose):

- Danni a cose in consegna/custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione

CONDIZIONI PARTICOLARI RCT/RCO (operanti solo se espressamente richiamate)

- Erogazione di prestazioni di carattere medico/sanitario
- Massaggiatori ed operatori di discipline olistiche
- Guide ambientali, escursionistiche e turistiche

Con un limite di indennizzo di € 100.000,00 (solo per danni a cose):

- Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente – Postuma limitatamente alle attività previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990)
- Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente – Postuma per attività non previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990)

Con un limite di indennizzo di € 50.000,00 (solo per danni a cose):

- Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione ed installazione dopo l'ultimazione dei lavori

SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI (operante solo se espressamente richiamata)

La garanzia è attivabile esclusivamente dalle Associazioni di promozione Sociale (ApS), dalle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e dalle Associazioni riconosciute o non riconosciute nella loro qualità di Ente del Terzo Settore o Ente Non Profit.

Sono Assicurati i componenti passati, presenti e futuri che ricoprono una carica negli Organi sociali (presidente, componenti del Direttivo) quali civilmente responsabili per perdite patrimoniali involontariamente provocate a terzi, in conseguenza di un atto illecito commesso in violazione colposa (anche grave) degli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto, dalle delibere di nomina o dalle delibere assembleari ed in generale dal non diligente adempimento del mandato di carica ricoperto negli Organi sociali del Contraente (per le esclusioni vedi art. 66 delle condizioni di polizza)

SETTORE TUTELA LEGALE (operante solo se espressamente richiamata)

La garanzia è stipulabile dalle Associazioni di promozione Sociale (AsP), dalle Associazioni riconosciute o non riconosciute e dalle Organizzazioni di Volontariato (OdV) nella loro qualità di Ente Contraente.

Le tutele operano qualora l'assicurato:

- subisca danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi;
- debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi;
- debba presentare opposizione all'autorità competente per sanzione amministrativa, con esclusione della materia fiscale e tributaria.

La garanzia prevede tre opzioni:

Opzione I

> L'assicurazione opera a favore dell'Ente Contraente, dei membri del consiglio direttivo, dei singoli volontari dell'Ente Contraente, iscritti nell'apposito registro di cui all'Art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo Settore), dei singoli iscritti nel registro dei soci, dei dipendenti dell'Ente Contraente.

È compresa l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato a seguito di eventi insorti:

- a) nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- b) dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie.

È possibile attivare l'estensione Vertenze contrattuali (escluse le vertenze con i clienti) rispetto a:

- a) contratti con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture ricevute di beni o prestazioni di servizi;
- b) vertenze individuali di lavoro con soggetti indentificati nel Libro Unico del lavoro;

c) contratti di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili identificati in polizza strumentali all'esercizio.

Opzione 2

> L'assicurazione opera soltanto a favore dei membri del consiglio direttivo della Contraente.

È compresa l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato a seguito di eventi insorti:

- a) nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- b) dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie.

Opzione 3

> L'assicurazione opera a favore dei soli singoli volontari dell'Ente Contraente, iscritti nell'apposito registro di cui all'Art. 17 comma I del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo Settore).

È compresa l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato soltanto a seguito di eventi insorti nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale.

Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento alla normativa del fascicolo informativo di prodotto.
